

La Corte d'Appello di Napoli, settima sezione civile, così composta:
dott. Stefano Chiappetta presidente
dott.ssa Erminia Baldini consigliere
dott. Giorgio Sensale consigliere rel.
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile n°6000/18 R.G.

tra

G e D, in proprio e nella qualità di
rappresentanti legali della S
, rappresentati e difesi dagli avvocati Fabio
Filograsso e Michele Guerrieri (domiciliati in Napoli alla Piazza Garibaldi,
80, presso lo studio dell'avv. Ferdinando Quagliata)

e

Intesa Sanpaolo S.p.A. (già Banco di Napoli S.p.A., per effetto dell'atto di
fusione del 18 ottobre 2018), rappresentata da Intrum Italy S.p.A., in
persona del procuratore Vito Conversano, rappresentata e difesa dall'avv.
Nicola Rocco di Torrepadula (con studio in Napoli alla Piazza Santa Maria
degli Angeli a Pizzofalcone n. 1)

La Corte, sciogliendo la riserva; rilevato che in primo grado per la mancata
produzione dei decreti ministeriali di rilevazione dei tassi medi (ex lg.
108/96) non è stato compiuto alcun accertamento in ordine alla possibile
illiceità delle pattuizioni relative ai tassi d'interesse e che, per la rilevanza
dei decreti anzidetti nell'integrazione della fattispecie penale dell'usura, la
tesi degli appellanti, sull'estensione del principio *iura novit curia* anche a
tali provvedimenti amministrativi, appare meritevole di considerazione;
rilevato, altresì, che i motivi di appello pongono in discussione anche la
qualificazione della garanzia personale prestata da D
e dalla società (da cui è derivata la condanna dei garanti
per un importo superiore a quello dovuto dal correntista) e la stessa
validità di tale garanzia; ritenuto pertanto che, anche in considerazione
dell'incidenza dell'esecuzione sull'attività imprenditoriale agricola degli
appellanti e della possibilità che la lite trovi rapida soluzione mediante il
ricorso al procedimento di mediazione ex D. Lgs. 4.3.10 n. 28
(eventualmente da disporre alla prima udienza di comparizione, fissata per
il 23 maggio 2019), la sospensione sia giustificata;
letti gli artt. 283 e 351 c.p.c.;

P. Q. M.

la Corte sospende l'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di
Napoli n. 5290/18.

Così deciso il 31 gennaio 2019.

Il presidente

